



CITTÀ DI VITTORIA

DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE
UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO

Prot. n. 310 /SSE

Oggetto: Misure urgenti in materia di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
D.P.C.M. 26 aprile 2020: “ *Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6*”.

AVVISO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 – 9 marzo 2020 – 11 Marzo 2020 – 22 marzo 2020 - recanti “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il DM-MISE- 25-03-2020 recante “*Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020*” con il quale è stato aggiornato “*l'elenco dei codici ATECO in modo da consentire, da un lato , la maggiore integrazione delle filiere già interessate dall'allegato 1 del DPCM 22 Marzo 2020 e, dall'altro lato, la sospensione delle attività non ritenute essenziali*”;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117 Uff.III Prot. Civile del 23.03.2020 “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

Visto il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 : “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19*”;

Visto il DPCM 10 aprile 2020 recante: “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su tutto il territorio nazionale*”;

Visto il DPCM 26 aprile 2020, ivi compresi i suoi allegati, recante: “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su tutto il territorio nazionale*”

Richiamate le Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia, **attualmente in vigore**, relative a misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19, consultabili sul sito della Regione Sicilia al link http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE ;

Vista l' Ordinanza contingibile e urgente **n°17 del 18.04.2020** del Presidente della Regione Sicilia ed in particolare , l'art. 7 recante :Misure urgenti in materia di attività produttive;

Atteso che con il sopracitato DPCM 26 aprile 2020 sono state aggiornate con decorrenza 4 Maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 le disposizioni attuative in merito alle misure da adottare per il contenimento dell'epidemia da emergenza COVID 19, ivi comprese, le modalità di svolgimento delle attività produttive consentite;

Reiterati i contenuti dei propri Avvisi prot. nr. 257/S.S.E/2020, prot.nr. 263/SSE/2020, prot. nr.270/SSE/2020 e prot. nr. 272/SSE/2020 e prot. 277/SSE/2020 , prot. 283/SSE/2020 di invito al rispetto delle norme e prescrizioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;



SI RENDE NOTO

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DPCM 26 APRILE 2020 CON DECORRENZA 4 MAGGIO 2020 E FINO AL 17 MAGGIO 2020:

“ sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM di che trattasi, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi,

sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del DPCM 26 aprile 2020;

gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda, altresì, l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 al DPCM 26 aprile 2020”.

Inoltre, si ricorda che: “negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all'aperto, gli operatori sono tenuti: a) all'uso costante di mascherina; b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante; d) ad assicurare la sanificazione dei locali in funzione dell'orario di apertura.

Dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 le attività commerciali consentite e le modalità di svolgimento delle medesime sono quelle di cui agli allegati 1) – 2) - 3) del DPCM 26 aprile 2020.

Il DPCM 26 aprile 2020 e i relativi allegati sono consultabili sul sito del governo al link :

<http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa>

L'Ufficio Sviluppo Economico rimane a completa disposizione per qualsiasi richiesta e chiarimento, relativamente alle attività produttive, che possono essere formulati ai seguenti indirizzi di posta elettronica :

PEC: dirigente.sviluppoeconomico@pec.comunevittoria.gov.it

Email: sviluppoeconomico@comunevittoria.gov.it

Ulteriori informazioni e documentazioni sono consultabili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Link: <http://www.governo.it/it/la-presidenza-del-consiglio-dei-ministri> .

Vittoria 29/04/2020



Il Dirigente
Dott. Alessandro BASILE